

Di testimoni di marinari in contrasto di patron cò mercanti.  
Cap. 220.

**P** Atrone di Nave o Navilio, che haverà contrasto con Mercanti, li marinari della Nave, non possono far testimonio al patron della Nave, nè alli Mercanti a loro utile, nè a loro danno dell'uno nè dell'altro, stando nel viaggio. Imperò il cartolario debbe far testimonio, & esser mezzano infra loro. Ma quando la Nave haverà fatto viaggio, & li marinari saranno liberi, che non saranno obligati al patron della Nave, all'hora possono far testimonio infra il patron della Nave, & li Mercanti, con che loro non habbino interesse nè contrasto, nel quale saranno dimandati per testimoni, nè che ne aspettassino haver danno nè utile, che se aspettassino haver danno, o utile niente che diriano non haveria valore, & sariano tenuti per falsarii.

SPIEGAZIONE.

**N** Ascendo controversie fra il Padrone, e i Mercanti, non possono i Marinari, finchè sono a soldo, testimoniare nè a favore, nè a danno dell'uno, o degli altri, ma solo fa allora fede il Cartolario, cioè libro dello Scrivano. Sciolti però, che saranno eglino, per esser finito il viaggio, da ogni obbligazione, possono far fede, purchè non abbiano interesse in quel litigio.

*Discorre su questo Capitolo il Vesc. Rocc. cap. 98. num. 4. Cepparell. tom. 2. resol. 160. nu. 9., e il Targ. Ponder. marit. cap. 39. n. 7.*

Di testimonio di mercante in contrasto di Patron, & marinari.  
Cap. 221.

**M** Arinari che haveranno contrasti con il Patron della Nave, di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario, li Mercanti, che saranno nella Nave, possono fare testimonio nel viaggio  
stan-